

N. R.G. 3758/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Cardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3758/2019**

con OGGETTO: **Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)**

promossa da:

MARCO GALLETTI (C.F. GLLMRC76L04E625S), con il patrocinio dell'avv. **NOBILI FRANCO** elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. **NOBILI FRANCO**

**ATTORE/I IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
contro**

M B D S.R.L. (C.F. 01800860494), con il patrocinio dell'avv. **RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA** elettivamente domiciliato in **DELLA FIAMMETTA 9 57016 ROSIGNANO MARRITTIMO** presso il difensore avv. **RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA**

CONVENUTO/I IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

La causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per parte opponente:

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in via gradatamente subordinata:
in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione ovvero, in subordine, l'incompetenza del Tribunale di Livorno, avendo le parti derogato alla suddetta giurisdizione e/o competenza in favore di un collegio arbitrale da nominarsi nei modi previsti dall'art. 20 del contratto di appalto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e comunque revocare il de-*



creto ingiuntivo n. 1084/2019 emesso dal Giudice del Tribunale di Livorno, Dr. Cardi, in data 14/08/2019 (R.G. 2858/2019) con cui è stato ingiunto a Galletti Marco di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo alla MBD S.r.l. la somma di Euro 52.000,00 oltre accessori, sulla base della fattura n. 82FE del 04.07.2019.

In subordine, in via preliminare, in caso di mancato accoglimento di quanto demandato in via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la connessione soggettiva e oggettiva con l'altro instaurando giudizio presso questo stesso Tribunale inviare la presente causa al Presidente affinché prenda ogni opportuno provvedimento al fine della riunione dei giudizi.

In subordine, nel merito: in caso di mancato accoglimento di quanto demandato in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare per tutti i motivi in narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, la non debenza delle somme ingiunte dalla Soc. MBD S.r.l. al Sig. Galletti Marco e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo l'insussistenza di ogni credito della MBD nei confronti di Galletti Marco.

In via ulteriormente subordinata, dichiarare l'avvenuta compensazione di quanto eventualmente dovuto dall'opponente alla Soc. MBD con il credito spettante al sig. Galletti Marco per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, che si quantifica in 100,00 Euro giornalieri a far data dalla messa in mora del 27/06/2019 ed Euro 7.388,00 per non aver fornito gli infissi previsti nel contratto di appalto. Con riserva di verificare la correttezza delle opere, di chiedere gli ulteriori danni e all'occorrenza chiedere la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempienza della MBD S.r.l. con il relativo risarcimento. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari e condanna della MBD S.r.l. ex art. 96 cpc per aver agito in mala fede o colpa grave.”

per parte opposta:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

-in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale adito e pertanto rigettare l'eccezione di incompetenza;

-in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1084/2019 emesso dal Dott. Cardi del Tribunale di Livorno il 14.08.2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

-nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

-sempre nel merito, in subordine, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il sig. Galletti Marco al pagamento della somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruzione probatoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

-in via istruttoria, si chiede fin da adesso la concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.. Con vittoria di spese della fase monitoria e del presente giudizio.

Quindi, discussa la causa all'udienza “cartolare” del 18.6.2020, viene emessa ex art. 83, VII comma lett. h) d.l. n. 18/2020, la presente sentenza.

Motivi della decisione

Galletti Marco ha opposto nei termini il decreto ingiuntivo n. 1084/2019 (RG 2858/2019) ottenuto per l'importo di € 52.000,00 nei suoi confronti di MBD S.r.l. contestandolo nel merito, ma preliminarmente eccependo l'esistenza di clausola arbitrale. Evidenziando che la fattura emessa da MBD era stata azionata in via monitoria nei confronti suoi e del padre Giuseppe Emo (nei confronti del quale la socie-



tà aveva ottenuto il D.I. n. 1048/19, separatamente opposto) in relazione a pretesi lavori effettuati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato per la costruzione di due villette, si richiama a tal fine alla clausola arbitrale di cui all'art 20 di tale contratto doc. 25, secondo la quale:

“Qualunque contestazione sorta tra le parti sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato dal Committente, uno dall’Appaltatore, ed un terzo di comune gradimento. Il Collegio Arbitrale emetterà giudizio inappellabile secondo equità, quale amichevole compositore.”

Costituendosi, parte opposta ha chiesto il rigetto dell’opposizione rilevando che *“l’art. 25 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti prevede una clausola arbitrale, con la quale le parti deferiscono alla competenza di un collegio arbitrale qualsiasi contestazione sorta tra le stesse in merito ad ipotesi di interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di appalto e non composta amichevolmente. Orbene, nel caso di specie, non sussiste alcuna di queste ipotesi, visto che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla MBD S.r.l. nei confronti del sig. Galletti Giuseppe Emo non per problemi di interpretazione o esecuzione o risoluzione del contratto ma per un problema insito nella consistenza dei lavori. I lavori di cui si chiede il pagamento, infatti, non sono ricompresi nel contratto di appalto”*, trattandosi di lavori extra appalto; e contrasta le deduzioni in merito di parte opponente. Nella memoria autorizzata sulla questione preliminare, aggiunge che *“non può essere compromessa in arbitri l’eventuale fase monitoria dunque il decreto ingiuntivo è stato legittimante emesso dal giudice all’uopo competente, il quale rimane tale anche nella fase di merito”*.

Rimessa in decisione sulla questione della competenza, la causa si chiude in rito con l’accoglimento dell’eccezione sollevata.

La clausola è di univoca interpretazione, e concerne qualsiasi controversia che concerna il contratto di appalto.

La *causa petendi* del ricorso per decreto ingiuntivo è costituita da tale contratto: *“emetteva fattura...per l’importo di € 52.000...per lavori eseguiti all’interno del contratto di appalto”*.

Sulla base di tali indicazione da parte dell’attore in senso sostanziale, non può non ritenersi l’operatività della clausola compromissoria detta.

Quanto al resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ritenere che la questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, non osta alla emissione



di un decreto ingiuntivo essendo facoltà dell'intimato eccepire la improponibilità della domanda dinanzi al giudice della opposizione e ottenere la relativa declaratoria (Cass., S.U., 30 settembre 2016, n. 19473); e che, nel caso di opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, il giudice dell'opposizione deve disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e, in ogni caso, dichiarare la nullità del decreto opposto.

In altri termini, in presenza di clausola compromissoria il creditore può agire in via monitoria, la sede giurisdizionale ordinaria essendo la sola destinata alla formazione di un titolo giudiziale a contraddittorio successivo ed eventuale, ma si espone alla eventualità che il debitore, sollevando la pertinente eccezione, voglia portare la questione nella sede arbitrale che le parti hanno convenuto di percorrere per la risoluzione della controversia, ottenendo di tal guisa la rimozione del provvedimento monitorio.

Ne segue, nel caso di specie, l'improponibilità della domanda e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Spese alla soccombenza, liquidate tenuto conto del fatto che la controversia viene definita su questione preliminare, e del fatto che esiste l'indicata ulteriore identica controversia tra la società e il figlio dell'odierno opponente, che viene oggi parimenti in decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara l'improponibilità della domanda, perché devoluta in arbitrato irrituale, e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 1084/19);
- 2) condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese processuali, che liquida in € 389 per spese, € 810 per la fase di studio della controversia, € 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 516 per la fase di trattazione ed € 1.383,50 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in data 19 giugno 2020 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE
dott. Carlo Cardi

